

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
“PROCEDURA DI GARA APERTA, SVOLTA CON MODALITA’
TELEMATICA, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON
UN UNICO PERATORE PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2026”

Sommario

| | |
|--|----|
| Articolo 1. Premessa | 2 |
| Articolo 2. Definizioni | 2 |
| Articolo 3. Oggetto dell'appalto | 6 |
| Articolo 4. Descrizione della fornitura..... | 7 |
| Articolo 5. Monitoraggio dell'Accordo Quadro | 7 |
| 5.1 – Centrale di Committenza CET | 7 |
| 5.2 - Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro..... | 7 |
| 5.3 – Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro | 8 |
| Articolo 6. Caratteristiche della prestazione | 8 |
| Articolo 7. Gestione tecnica della fornitura | 8 |
| Articolo 8. Certificazione dell'“Energia Verde” | 9 |
| Articolo 9. Utilizzo del marchio per l'Opzione Verde | 10 |
| Articolo 10. Assistenza alla fornitura..... | 10 |
| 10.1 Servizio di assistenza | 10 |
| 10.2 Responsabile della fornitura | 11 |
| Articolo 11. Attivazione della Fornitura e durata..... | 11 |
| Articolo 12. Adesione all'Accordo Quadro delle Amministrazioni..... | 14 |
| 12.1 Atto di adesione | 15 |
| 12.2 Scheda di sintesi ordinativo di fornitura | 15 |
| Articolo 13. Servizio di Trasporto e di Dispacciamento..... | 16 |
| Articolo 14. Importo dell'appalto e prezzi a base d'asta..... | 16 |
| Articolo 15. Modifiche ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023..... | 17 |
| Articolo 16. Corrispettivi, fatturazione e pagamenti..... | 18 |
| Articolo 17. Verifiche ispettive | 21 |
| Articolo 18. Monitoraggio della fornitura | 22 |
| 18.1 Monitoraggio dell'attivazione | 22 |
| 18.2 Monitoraggio della Fatturazione..... | 22 |
| Articolo 19. Garanzia Definitiva..... | 23 |
| Articolo 20. Penali applicabili al fornitore da parte delle Amministrazioni Aderenti | 24 |

Articolo 1. Premessa

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica ai soggetti di cui all'art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 per il periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026, mentre gli aspetti contrattuali saranno disciplinati dallo Schema di Accordo Quadro.

La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nello Schema di Accordo Quadro.

Articolo 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Accordo Quadro, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Accordo Quadro (AQ):** contratto stipulato tra Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007 e dell'art. 59 del Decreto Legislativo 36/2023, in virtù del quale il medesimo Aggiudicatario, individuato con procedura di gara aperta, si impegna ad eseguire i Contratti attuativi che verranno perfezionati dalle singole Amministrazioni contraenti;
- b) **ARERA:** l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i.. Precedentemente: AEEGSI, Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, come compare nelle delibere emesse prima del 2018;
- c) **Amministrazione aderente o Amministrazione contraente:** Soggetto di cui all'art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007, indicato in premessa, che aderisce all'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia e richiede al Fornitore i servizi oggetto del presente Capitolato attraverso il successivo perfezionamento dei Contratti attuativi;
- d) **Atto di Adesione:** l'atto sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentare l'Amministrazione contraente che, con la sua presentazione, formalizza l'adesione all'Accordo Quadro, sulla base del quale verranno perfezionati i Contratti attuativi;
- e) **Consumo stimato del contratto:** è il quantitativo complessivo annuo presunto della fornitura, espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura.
- f) **Data di Attivazione della fornitura:** data dalla quale decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto.
- g) **Distributore Locale:** è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- h) **Direttore dell'esecuzione del Contratto per ciascuna Amministrazione contraente (DEC dell'Amministrazione Contraente):** persona nominata da ciascuna Amministrazione contraente che provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nel contratto attuativo dell'Accordo Quadro (Ordinativo di fornitura). L'attività di direzione e controllo del DEC è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49

(Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione);

- i) Direttore dell'esecuzione del Contratto per l'Accordo Quadro (DEC dell'Accordo Quadro o DEC dell'AQ):** è individuato all'interno dell'Ufficio Tecnico della Società Consortile Energia Toscana srl. È la figura che coordina e controlla l'esecuzione dell'Accordo Quadro, sotto la direzione del RUP dell'Accordo Quadro, assicurando che la fornitura verso le Amministrazioni aderenti avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Accordo Quadro stesso;
- j) Energia Verde:** è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, così come definita alla lettera b) dell'art.1 della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
- k) Fasce Orarie:** fasce orarie di prelievo dell'energia elettrica previste nella Tabella 6 del TIV.
- l) Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti 1 e/o 2 e/o 3 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro con Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, obbligandosi a quanto in esso previsto. L'impresa che fornisce energia elettrica ai clienti finali nel mercato libero deve essere iscritta nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali – EVE come previsto dalla legge n.12 del 4 agosto 2017 e dal Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica n. 164 del 25 agosto 2022.
- m) Garanzia di Origine (GO):** ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i., è il documento di cui all'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE, finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
- n) GME:** è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.
- o) GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- p) Lotto:** è il raggruppamento dei punti di prelievo distinti per tipologia d'uso e tensione per il quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto:
 - Lotto 1: "Altri usi in Alta e Media tensione", comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere f), g), h), e i) del comma 2.2 del TIT;
 - Lotto 2: "Altri usi in Bassa tensione", comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2.2 del TIT;
 - Lotto 3: "Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione", comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere b) ed e) del comma 2.2 del TIT;
- q) Mesi contrattuali di fornitura:** numero di mesi di calendario ricompresi nel Periodo contrattuale di fornitura.

- r) **Negozi elettronico:** lo strumento telematico attraverso il quale le Amministrazioni contraenti aderiscono all'Accordo Quadro;
- s) **Ordinativo di Fornitura o Ordinativo:** il documento consegnato mediante il portale START dalle Amministrazioni contraenti, con il quale i mittenti manifestano la loro volontà di utilizzare l'Accordo Quadro, impegnando il fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti. Costituisce il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore e assume la valenza di contratto attuativo dell'Accordo Quadro;
- t) **Opzione Verde:** è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni contraenti per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato al Soggetto contraente per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l'opzione.
- u) **Perdite di rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica per punti di prelievo posti sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi, così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- v) **Periodo contrattuale di fornitura:** periodo intercorrente fra la Data di Attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 31/12/2026.
- w) **PUN Index GME:** Indice di riferimento del mercato elettrico italiano, è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP calcolato dal GME, ai sensi dell'articolo 13 di cui al D.lgs. 210/21 ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nell'Articolo 1 comma 2 del D.M. MASE 18 Aprile 2024 s.m.i. e dalla Delibera ARERA n. 304/2024/R/eel e s.m.i.,. Ai fini della presente gara e del conseguente Accordo Quadro di fornitura, sarà considerato il prezzo medio mensile, per fasce orarie di consumo, del PUN Index GME calcolato dal GME.
- x) **Punto di prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT, ivi compreso quanto dedicato alla ricarica dei veicoli elettrici così come definita nello stesso articolo, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad uno dei Soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007, ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
- y) **Quantitativo stimato dell'Ordinativo:** stima del quantitativo di energia prelevato dal Soggetto aderente all'Accordo Quadro nell'arco del **Periodo contrattuale di fornitura**, espresso in kWh, calcolato moltiplicando il **Quantitativo stimato annuo** per il rapporto fra i Mesi contrattuali di fornitura e i 12 mesi dell'anno, così come indicato nell'Ordinativo di fornitura.
- z) **Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro:** il quantitativo complessivo di energia elettrica, distinto nei Lotti 1, 2 e 3 che il Fornitore è tenuto a garantire per le adesioni da parte delle Amministrazioni aderenti.
- aa) **Responsabile della fornitura:** persona nominata dal Fornitore che assume il ruolo di interfaccia nei confronti del RUP dell'AQ e di ciascuna Amministrazione contraente (interfacendosi con i RUP e DEC del contratto attuativo) per le attività oggetto dell'Ordinativo di fornitura;

- bb) RUP:** è il Responsabile unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
- cc) RUP dell'Accordo Quadro:** è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Società Consortile Energia Toscana srl (da ora in poi denominato RUP dell'AQ). Gestisce le adesioni all'Accordo Quadro delle Amministrazioni contraenti. Presidia il corretto adempimento delle prescrizioni risultanti dall'Accordo Quadro insieme al DEC dell'Accordo Quadro;
- dd) RUP del contratto attuativo:** Responsabile unico del Progetto per ciascuna Amministrazione contraente, che di regola coincide col soggetto che sottoscrive l'Atto di adesione;
- ee) Responsabile di Fase per la progettazione/programmazione/Esecuzione del contratto attuativo (eventuale):** è nominato dal RUP del contratto attuativo;
- ff) Soggetto aggregatore:** Regione Toscana – Direzione Organizzazione – Settore contratti iscritta nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, co. 1, del d. l. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014;
- gg) Soggetti di cui al comma 3 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007:** sono le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale, che sono obbligati a ricorrere alle convenzioni, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dal soggetto aggregatore regionale ad esclusione delle utenze a servizio di edifici/impianti di dette amministrazione ma che sono volturate a terzi in forza di contratti di concessione o servizi energia;
- hh) Soggetti di cui al comma 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007:** sono gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale che hanno facoltà di ricorrere alle convenzioni, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dal soggetto aggregatore regionale;
- ii) TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i.: "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)";
- jj) TIDE (Testo Integrato Dispacciamento Elettrico):** è l'Allegato A della deliberazione ARERA 227/2025/R/eel e s.m.i. "Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico TIDE, Accesso ed erogazione del servizio di dispacciamento, organizzazione dei mercati, Revisione 4-5 giugno 2025";
- kk) TIT (Testo Integrato Distribuzione di energia elettrica):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 616/2023/R/eel e s.m.i.: "Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2024-2027";
- ll) TIME (Testo Integrato Misura Elettrica):** è l'Allegato B-TIME alla deliberazione ARERA n. 616/2023/R/eel e s.m.i.: "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica - Periodo di regolazione 2024-2027";
- mm) TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 362/2023/R/eel e s.m.i.: "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione

per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza".

nn)Terna: è la società Terna S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 e s.m.i., che attraverso la controllata Terna Rete Italia possiede e gestisce la rete di trasmissione nazionale.

Articolo 3. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica somministrata da un venditore ai Punti di prelievo la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad uno dei Soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007 (Lotto 1, 2 e 3) a fronte di contratti bilaterali stipulati sul libero mercato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modificazioni.

Tale fornitura è composta dalle seguenti 3 tipologie:

- A. Lotto 1: "Altri usi in Alta e Media tensione", comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere f), g), h), e i) del comma 2.2 del TIT;
- B. Lotto 2: "Altri usi in Bassa tensione", comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2.2 del TIT;
- C. Lotto 3: "Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione" comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere b) ed e) del comma 2.2 del TIT;

e vale fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi dell'Accordo Quadro, indicati per singola tipologia, riferiti al periodo di valenza dell'Accordo Quadro:

| Quantitativi Massimi di Accordo Quadro | | |
|---|--|------------|
| Tipologia | | GWh |
| Lotto 1 | Altri usi in Alta e Media tensione | 330 |
| Lotto 2 | Altri usi in Bassa tensione | 150 |
| Lotto 3 | Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione | 100 |

Tabella 1: Quantitativi Massimi di Accordo Quadro

Tali quantitativi massimi di Accordo Quadro non sono vincolanti né per Regione Toscana - Soggetto Aggregatore né per le Amministrazioni aderenti di cui all'art. 1, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di "Ordinativi di Fornitura" inferiori a detti quantitativi, costituendo i medesimi solo un limite massimo di accettazione degli Ordinativi di Fornitura stessi da parte del Fornitore. Al fine della verifica del raggiungimento del limite di cui sopra, dovrà essere tenuto conto esclusivamente del Quantitativo stimato dell'Ordinativo.

I quantitativi massimi di energia elettrica indicati per i 3 lotti sono stati individuati a partire dai dati storici dei consumi rilevati, relativi alle Amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per la fornitura di Energia Elettrica per l'anno 2024 aggiornandoli e integrandoli con la stima dei fabbisogni degli ulteriori Enti che hanno mostrato interesse all'adesione all'Accordo Quadro; in particolare, tenendo conto della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire all'Accordo Quadro che verrà sottoscritta, i dati disponibili sono stati maggiorati di una percentuale pari a circa il 10% per ciascun lotto.

A puro titolo informativo si specifica che, nell'ambito del quantitativo massimo stimato di energia la cui fornitura è oggetto delle presente gara, le utenze e i dati di consumo, sufficientemente consolidati, relativi alle Amministrazioni aderenti ai contratti di Fornitura stipulati dal CET, sono quelli riportati nei Documenti – "Elenco soggetti interessati Lotto _" a corredo del presente Capitolato; tali volumi storici sono resi noti perché possano essere di ausilio ai concorrenti nella formulazione della propria offerta economica.

Articolo 4. Descrizione della fornitura

Il prelievo dell'energia avverrà in luoghi di consumo intestati a Soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007, che saranno elencati, per ogni soggetto, negli Ordinativi di fornitura.

Tutte le utenze hanno e avranno carattere di "non interrompibilità" della fornitura, nel senso che nessuna di esse aderisce o aderirà al servizio volontario di "interrompibilità del carico" di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla Del.111/06 ARERA e di cui alla Del. ARG/elt 187/10 ARERA e s.m.i. (utenze che accettano di essere disalimentate per prime in caso di emergenza sul sistema elettrico nazionale, a fronte di un corrispettivo pagato da Terna).

Articolo 5. Monitoraggio dell'Accordo Quadro

5.1 – Centrale di Committenza CET

La Centrale di Committenza CET – Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l., che opera in qualità di ente avvalso del soggetto aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento del soggetto aggregatore approvato con la delibera regionale 1554 del 18.12.2023, effettuerà il monitoraggio dell'Accordo Quadro e il controllo dei corretti adempimenti per conto del Soggetto Aggregatore. A tale fine, tutte le comunicazioni inerenti all'Accordo Quadro dovranno essere inviate al CET.

CET opera per mezzo del RUP e del DEC dell'Accordo Quadro.

5.2 - Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) sovrintende al corretto utilizzo dell'Accordo Quadro ed agli adempimenti ad esso connessi, in riferimento sia alle Amministrazioni contraenti che al Fornitore; in particolare:

- a. in merito all'approvazione dell'atto di Adesione presentato dalle Amministrazioni contraenti, verifica:
 - la rispondenza delle prestazioni individuate nello stesso in relazione a quelle previste nel presente Capitolato;
 - il rispetto del limite di Adesione da parte delle Amministrazioni contraenti, dato dall'importo massimo di ogni lotto dell'Accordo Quadro;
- b. riceve dalle Amministrazioni contraenti le informazioni relative agli Ordinativi di fornitura emessi, relativamente a:
 - importo e durata;
 - penali applicate;
 - certificati di regolare esecuzione/verifiche di conformità;
- c. riceve dal Fornitore:

- la comunicazione degli importi della garanzia definitiva svincolati in relazione all'andamento delle attività;
- le richieste di autorizzazione al subappalto.

Il RUP dell'AQ si occupa del monitoraggio di tutte le attività previste nell'Accordo Quadro nonché degli importi di Adesione. In particolare, verifica:

- a. la rispondenza delle prestazioni individuate nella stessa in relazione a quelle previste nel Capitolato;
- b. il rispetto, da parte delle Amministrazioni contraenti, del limite di Adesione dato dall'importo massimo di ogni Lotto dell'Accordo Quadro.

Il RUP dell'AQ riceve dalle Amministrazioni Contraenti le segnalazioni in merito all'adempimento delle prestazioni di cui ai singoli Ordinativi di fornitura.

5.3 – Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro

Il Direttore dell'Esecuzione dell'AQ, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP dell'Accordo Quadro, opera in autonomia in ordine al coordinamento e al controllo dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 6. Caratteristiche della prestazione

In dettaglio, il presente appalto prevede, oltre alla mera fornitura di energia elettrica, anche l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) assistere le Amministrazioni aderenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- b) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente Capitolato, nei suoi Allegati, all'Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
- c) erogare la fornitura nei POD che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Aderente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato;
- d) assistere le Amministrazioni Aderenti nella gestione delle pratiche nei confronti dei distributori senza richiedere oneri superiori e/o aggiuntivi a quelli previsti dalle Delibere dell'ARERA;
- e) trasmettere alle Amministrazioni Aderenti e al CET i report previsti dall'Articolo 18 del presente Capitolato.

Al momento dell'emissione degli Ordinativi di fornitura, le Amministrazioni Aderenti potranno facoltativamente scegliere di usufruire dei servizi di assistenza del CET per le suddette attività. In tal caso il CET sarà l'interfaccia unica fra Amministrazione Aderente e Fornitore. Rimane inteso che la fatturazione sarà sempre effettuata nei confronti delle Amministrazioni aderenti. Per le Amministrazioni che abbiano optato per l'assistenza suddetta, il CET effettuerà inoltre la verifica della correttezza della fatturazione dei fornitori, intrattenendo tutti i rapporti necessari alla correzione di eventuali errori.

Articolo 7. Gestione tecnica della fornitura

Le fasce orarie F1, F2 ed F3, come definite al precedente art. 2 lett. k), potranno variare in corso di fornitura solo in conformità con eventuali modifiche introdotte dall'ARERA.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza e di energia, si rimanda al TIT e al TIME.

Il Distributore operante su ciascun sito di prelievo è responsabile della misura sia dell'energia sia della potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e con le tempistiche stabilite dall'ARERA, in particolare nel Testo Integrato per la Misura Elettrica (TIME).

La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica è disciplinata dall'ARERA, in particolare dalla Del. 617/2023/R/eel (TIQC e TIQD) e dalla Del. 413/2016/R/com (TIQV) e s.m.i.. I parametri di qualità tecnica, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti da TERNA e dal Distributore nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del danno da parte del Fornitore al Soggetto Aderente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire al Soggetto Aderente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata.

L'energia elettrica fornita dal Fornitore al Soggetto Aderente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

Articolo 8. Certificazione dell'“Energia Verde”

Ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i., il Fornitore è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine (GO) per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.

È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 20% del massimale iniziale del Lotto. Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante. Resta inteso che la percentuale sopradetta non costituisce impegno da parte delle Amministrazioni aderenti a raggiungere tale valore.

È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di Energia Verde oltre il predetto limite purché alle medesime condizioni disciplinate nell'Accordo Quadro. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica a CET e a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde. Sarà premura di CET informare i Soggetti interessati ad aderire all'Accordo Quadro.

La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le Amministrazioni Aderenti che autonomamente decidono se attivarla o meno, per ciascun POD, al momento della manifestazione di interesse in sede di presentazione dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'adesione all'Accordo Quadro per il Lotto di interesse e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.

Il Fornitore s’impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza della presenza dell’Opzione Verde all’interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l’Opzione Verde viene attivata.

Il Fornitore è obbligato a dimostrare tramite il meccanismo della Garanzia d’Origine e con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l’Opzione Verde.

Per gli aspetti economici, si vedano gli artt. 14 e 16 del presente Capitolato.

Articolo 9. Utilizzo del marchio per l’Opzione Verde

Con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni aderenti che abbiano attivato l’Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d’uso del suddetto Marchio.

Il costo dell’utilizzo del suddetto Marchio o Logo è da intendersi remunerato nel corrispettivo “Opzione verde” di cui ai successivi artt. 14 e 16.

Articolo 10. Assistenza alla fornitura

10.1 Servizio di assistenza

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni Aderenti, dalla data di Attivazione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata della stessa, un servizio di assistenza mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail e un indirizzo di posta elettronica certificata. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.

Il servizio di call center riceverà e gestirà le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità e tempistiche di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- supporto nella fase di disdetta dal precedente Fornitore;
- supporto, assistenza e gestione delle pratiche di connessione.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Alla stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00) I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM “Piano di

numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).

ovvero, in alternativa

- numeri geografici di rete fissa nazionale.

10.2 Responsabile della fornitura

Il Fornitore Aggiudicatario, ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e di CET.

Il Responsabile della fornitura svolge le seguenti attività:

1. è dotato di potere di delega interna per le attività di gestione dell’Accordo Quadro;
2. conosce tutta la documentazione contrattuale, assicura la disciplina del personale ed il rispetto degli obblighi contrattuali;
3. svolge il ruolo di interfaccia nei confronti delle Amministrazioni contraenti per le attività oggetto degli Ordinativi di fornitura;
4. ha funzione di controllo e verifica e, quindi, responsabilità finale, per tutte le operazioni condotte nella gestione delle prestazioni contrattuali;
5. è il referente contabile/amministrativo per le Amministrazioni contraenti, CET e Regione Toscana-Soggetto Aggregatore.

Il Fornitore comunica immediatamente il nominativo e recapito del sostituto, in caso di assenza o sostituzione del Responsabile della fornitura. Il Fornitore comunica al CET e alle Amministrazioni contraenti il nominativo del Responsabile della fornitura al ricevimento dell’Ordinativo di fornitura.

Articolo 11. Attivazione della Fornitura e durata

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell’indicazione dei relativi Punti di Prelievo e del Volume energetico presunto, dovranno essere inviati secondo il modello allegato (Schema di Ordinativo di fornitura).

I singoli Contratti di Fornitura attuativi dell’Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e comprensivi dell’anagrafica dei POD, dell’indicazione dei relativi Quantitativi stimati annui e dei Quantitativi stimati dell’Ordinativo, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura sino alle ore 24:00 del 31/12/2026.

Il Soggetto aderente si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento, rispettivamente ai sensi del TIT, del TIME e del TIDE.

In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali, oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell’Ordinativo di fornitura, ai fini del godimento dell’agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all’Ordinativo di fornitura la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all’agevolazione/esenzione. Nel caso in cui la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all’emissione dell’Ordinativo di fornitura, l’agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa

verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 25 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 25 del mese, salva diversa data concordata tra le Parti. A parziale deroga di quanto al capoverso precedente, per gli Ordinativi di Fornitura ricevuti entro il 28/11/2025, la data di decorrenza della fornitura alle condizioni previste dal contratto dovrà essere inderogabilmente il 01/01/2026. Il CET si impegna a sollecitare gli enti pubblici presenti nell'“Elenco soggetti interessati Lotto ...” affinché le adesioni all'Accordo Quadro siano effettuate entro il 28/11/2025.

Il CET, su richiesta del Fornitore, si impegna a trasmettere a quest'ultimo in un unico file l'elenco dei preordini degli enti soci contenente le forniture e i dati per la fatturazione con decorrenza contrattuale 01/01/2026.

In ogni caso, per le utenze già allacciate alla rete, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e per tutte terminerà alle ore 24.00 del 31/12/2026, senza possibilità di tacito rinnovo, qualunque sia stata la data di avvio della fornitura, salvo:

1. non sia pervenuta al Fornitore comunicazione di richiesta di switch out da parte del distributore, alla data del 31/12/2026. In tal caso è facoltà del Fornitore prorogare la fornitura alle stesse condizioni previste dall'Accordo Quadro, di due mesi, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2016, al fine di concludere le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo fornitore ed il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione al CET.
2. eventuale richiesta di proroga ai sensi dell'art. 15.

Per le nuove utenze temporanee che saranno attivate in corso di fornitura, dovrà essere garantita la fornitura fino alla chiusura delle stesse.

Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo stimato dell'Ordinativo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Accordo Quadro e nei relativi allegati.

Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo Massimo di Accordo Quadro, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta a partire dalla Data di Attivazione della fornitura fino alle ore 24 del 31 dicembre 2026.

Nel caso in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano soggetti ad un acquisto energetico nell'ambito del regime di salvaguardia, di quello di maggior tutela o di tutele graduali di cui al TIV, sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.

Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero, sarà cura del Soggetto Aderente verificare che i termini di disdetta del proprio precedente contratto siano coerenti con la tempistica di adesione all'Accordo Quadro, mentre sarà compito del Fornitore inviare la comunicazione di recesso al fine di cambiare esercente ai sensi della delibera ARERA 144/07 e s.m.i.

In conformità all'Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo dei soggetti ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Aderenti - alternativamente al Soggetto:

- a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
- b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
- c) la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Il fornitore potrà sospendere l'attivazione delle suddette forniture fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.

Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, il Soggetto non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, limitatamente a detti punti di prelievo il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà più validità e il Fornitore non dovrà più darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore - preso atto della situazione - è tenuto ad avvisare il Soggetto aderente, e il CET, e ad assisterlo, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dal Soggetto aderente, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il 1° giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via fax, PEC o email - e corredata da documentazione del Fornitore uscente che attesti il mancato svincolo; contestualmente la comunicazione di cui sopra dovrà essere inviata anche al CET. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dal Soggetto aderente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.

Qualora il Fornitore venga a conoscenza del fatto che, per cause imputabili al Soggetto aderente o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione al Soggetto aderente indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura ed assistendolo, ove possibile, all'eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo. Il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà più validità ed il Fornitore non dovrà più darvi esecuzione, fermo restando l'impegno del medesimo a darne comunicazione al Soggetto aderente, ed al CET, e ad indicare la prima data di attivazione tecnicamente utile.

Una volta che sia possibile dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà iniziare la fornitura di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l'applicazione delle penali.

Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni aderenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo; qualora nell'Ordinativo di fornitura non siano indicati i dati dei Punti di Prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l'Ordinativo di fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via PEC, al Soggetto Aderente e al CET.

Il Fornitore prende atto ed accetta che le Amministrazioni Aderenti aderiranno all'Accordo Quadro mediante appositi Atti di Adesione, comprensivi degli Ordinativi di Fornitura, effettuati in forma elettronica attraverso il Negozio Elettronico di Regione Toscana come meglio specificato al successivo articolo 12.

Per ogni adesione, il Fornitore riceverà, all'indirizzo email utilizzato in fase di registrazione, una comunicazione contenente la documentazione di adesione e l'ordinativo di fornitura. Qualora la dimensione dei file allegati superi la capienza massima prevista per l'invio della e-mail, quest'ultima riporterà la sola notifica di adesione con l'indicazione delle modalità di accesso al Negozio Elettronico per lo scarico dell'Ordinativo di Fornitura e dell'atto di Adesione. Nel caso l'aggiudicatario avesse necessità di ricevere gli atti di adesione e gli ordinativi di fornitura ad un indirizzo e-mail diverso da quello utilizzato in fase di registrazione, questo potrà essere comunicato al CET prima della stipula dell'Accordo Quadro.

Le Amministrazioni Aderenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) alla nomina del RUP del Contratto attuativo; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento per importi di ordinativi di fornitura superiori a € 500.000,00; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto.

Articolo 12. Adesione all'Accordo Quadro delle Amministrazioni

Per l'utilizzo dell'Accordo Quadro e il conseguente affidamento delle forniture e dei servizi, le Amministrazioni contraenti osservano la seguente procedura sul Negozio Elettronico:

1. Presentazione dell'Atto di Adesione da parte dell'Amministrazione contraente
2. Approvazione dell'Atto di Adesione da parte del RUP dell'Accordo Quadro
3. Acquisizione del CIG Derivato da parte del RUP dell'Amministrazione contraente
4. Presentazione della Scheda di sintesi ordinativo di fornitura e dell'Ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione contraente
5. Approvazione della Scheda di sintesi ordinativo di fornitura e dell'Ordinativo di fornitura da parte del RUP dell'Accordo Quadro

L'adesione all'Accordo Quadro avviene attraverso l'utilizzo di opportune funzionalità informatiche messe a disposizione sul sistema START secondo il "Manuale Negozio Elettronico" a corredo del presente Capitolato.

La procedura descritta al presente articolo è utilizzata anche per l'adesione all'eventuale proroga dell'Accordo Quadro, alla quale possono aderire solo le Amministrazioni che avevano già fatto adesione durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

12.1 Atto di adesione

L'Amministrazione contraente compila e sottoscrive l'Atto di adesione secondo il "Modello di Atto di Adesione" a corredo del presente Capitolato e lo invia, tramite START, al RUP dell'Accordo Quadro per l'autorizzazione all'adesione.

L'Atto di adesione contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) Il quantitativo stimato di consumo in kWh per l'intera durata del contratto;
- b) L'importo dell'Ordinativo di Fornitura;
- c) il CIG dell'Accordo Quadro;
- d) Il CIG derivato del contratto attuativo all'Accordo Quadro;
- e) I dati del RUP del contratto attuativo;
- f) I dati del DEC del contratto attuativo;

L'Atto di adesione, completo delle indicazioni di cui sopra, viene approvato dal RUP dell'Accordo Quadro ed inviato all'Amministrazione contraente e al Fornitore tramite una funzionalità messa a disposizione sul sistema START.

12.2 Scheda di sintesi ordinativo di fornitura

La scheda di sintesi consiste nel documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente ed è inviato al Fornitore tramite Negozio elettronico insieme all'ordinativo di fornitura in formato excel.

L'Ordinativo di fornitura perfeziona il contratto fra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.

L'Ordinativo di fornitura contiene il valore stimato di gara per l'Adesione all'Accordo Quadro, calcolato in base ai consumi stimati nel periodo contrattuale e in base al prezzo di offerta Pmedio¹ maggiorato di 115 €/MWh a copertura delle perdite di rete e degli oneri passanti per il fornitore (misura, trasmissione, distribuzione, oneri di sistema, dispacciamento, imposte erariali e loro addizionali), IVA esclusa.

La durata degli Ordinativi di fornitura non può eccedere quella dell'Accordo Quadro.

Le prestazioni dedotte negli Ordinativi di fornitura si concludono, al massimo, alla scadenza dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione contraente può emettere, in relazione ad ogni atto di adesione, più Ordinativi di fornitura fino a concorrere all'importo previsto nell'Atto di adesione.

Gli Ordinativi di fornitura saranno emessi secondo il "Modello Ordinativo di Fornitura" a corredo del presente Capitolato.

¹ Per prezzo d'offerta, netto perdite, di ciascuna fascia oraria si intende la somma fra il PUN Index GME medio di fascia del mese di Maggio 2025 e lo spread di aggiudicazione (per la fascia F0 si considera la media aritmetica dei 3 prezzi di fascia F1 F2 F3). Il prezzo d'offerta Pmedio è poi la media pesata dei prezzi d'offerta di fascia così ottenuti, assumendo come pesi la ripartizione percentuale in fasce risultante per il lotto in esame dalla Tabella 3.

Il Fornitore non può dare esecuzione a Ordinativi di fornitura che non rispettino i requisiti e il modello di cui sopra.

L'Amministrazione contraente trasmette gli Ordinativi di fornitura al Fornitore e al RUP dell'Accordo Quadro mediante il Negozio Elettronico.

Il Fornitore può vantare i propri diritti in relazione alle prestazioni effettuate esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione contraente.

In ogni caso, e per quanto sopra esposto, il Fornitore manleva Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e CET da ogni responsabilità dipendente dal rapporto contrattuale discendente dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 13. Servizio di Trasporto e di Dispacciamento

Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, si impegna a stipulare, per conto del Soggetto Aderente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni aderenti secondo quanto stabilito nei successivi Articoli 14 e 16.

Articolo 14. Importo dell'appalto e prezzi a base d'asta

L'importo complessivo stimato del suddetto appalto è di complessivi € 126.041.000,00² I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0, suddiviso nelle quattro seguenti tipologie di fornitura:

- A. Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione, massimo 330 GWh per complessivi massimi € 71.713.587,00 I.V.A. esclusa;
- B. Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, massimo 150 GWh per complessivi massimi € 32.548.263,00 I.V.A. esclusa;
- C. Lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione, massimo 100 GWh per complessivi massimi € 21.779.150,00 I.V.A. esclusa;

I valori indicati nella tabella seguente, differenziati per lotto, costituiscono la base d'asta unitaria riferita allo spread che, secondo quanto meglio specificato nell'art.16, sarà sommato in ciascuna fascia oraria alla media aritmetica mensile di fascia oraria del PUN Index GME, al fine di ottenere il prezzo di fornitura di fascia e di lotto, perdite escluse.

| Basi d'asta | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tipologia | | Spread F0 [€/MWh] | Spread F1 [€/MWh] | Spread F2 [€/MWh] | Spread F3 [€/MWh] |
| Lotto 1 | Altri usi in Alta e Media tensione | | 9,000 | 9,000 | 9,000 |

² Gli importi sopra riportati sono stati calcolati sulla base dei volumi di fascia oraria messi a gara in ciascun lotto (vedasi Tabella 3) e considerando i prezzi ottenuti sommando allo spread a base di gara il PUN aritmetico medio di ciascuna fascia oraria del mese di maggio 2025 (F1=89,090 €/MWh; F2= 110,640 €/MWh; F3= 87,110 €/MWh; per F0 è stata considerata la media aritmetica delle fasce F1, F2 e F3, pari a 95,610 €/MWh), perdite escluse, più 115 €/MWh a copertura delle perdite di rete e degli oneri passanti per il fornitore (misura, trasmissione, distribuzione, oneri di sistema, dispacciamento, imposte erariali e loro addizionali), IVA esclusa.

| | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Lotto 2 | Altri usi in Bassa tensione | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Lotto 3 | Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |

Tabella 2: Spread a base d'asta

In sede di Offerta economica, i Fornitori dovranno indicare per ciascun lotto lo spread da loro offerto per ciascuna fascia di consumo, espresso in Euro/MWh e al netto delle perdite di rete, con al più 3 cifre decimali. Per le forniture elettriche con misuratore monorario afferenti ai lotti 2 e 3 verrà applicato lo spread offerto per la fascia F0.

Nella stessa offerta i fornitori dovranno indicare anche la maggiorazione, espressa in €/MWh, perdite escluse e con al più 3 cifre decimali, che sarà applicata nel caso di attivazione facoltativa del "Opzione Verde" da parte delle Amministrazioni aderenti; tale maggiorazione sarà fissa in €/MWh per tutta la durata contrattuale e non sarà considerata ai fini dell'assegnazione della fornitura.

La seguente tabella riporta per ciascun lotto i volumi di energia, espressi in kWh e distinti nelle fasce orarie F1, F2, F3 e F0, considerati ai puri fini del calcolo dell'importo complessivo stimato dell'appalto:

| Tipologia | | F0 | F1 | F2 | F3 | Totale a Base di Gara |
|----------------|--|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------------|
| Lotto 1 | Altri usi in Alta e Media tensione | | 132.000.000 | 75.900.000 | 122.100.000 | 330.000.000 |
| Lotto 2 | Altri usi in Bassa tensione | 150.000 | 70.350.000 | 31.500.000 | 48.000.000 | 150.000.000 |
| Lotto 3 | Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione | 2.000.000 | 8.000.000 | 27.000.000 | 63.000.000 | 100.000.000 |

Tabella 3: Volumi energetici per fasce orarie [kWh]

Per fasce orarie F1, F2 e F3 si intendono quelle indicate nella Tabella 6 dell'Allegato A del TIV.

Articolo 15. Modifiche ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di incrementare il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro per un valore non superiore al 20 (venti) per cento dello stesso, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 qualora, prima della scadenza dell'Accordo Quadro, riceva dalle Amministrazioni contraenti richieste di utilizzazione dello stesso il cui valore complessivo sia prossimo o superi il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro, per la stessa tipologia di prodotti/prestazioni oggetto del presente appalto.

Fatto salvo l'incremento previsto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), Regione Toscana - Soggetto Aggregatore si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 9, di imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un ulteriore aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del

quinto del quantitativo dell'Accordo Quadro come risultante dall'eventuale incremento disposto dall'art. 120, comma 1, lett. a). In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a tre mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è definito nel Disciplinare di Gara al Paragrafo 3.3.

A seguito dell'attivazione della proroga suddetta da parte di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, durante il periodo di proroga potranno essere prorogati i Contratti attuativi perfezionati nell'ordinario periodo di vigenza dell'Accordo Quadro alle suddette condizioni; in tali casi, le prestazioni ivi dedotte dovranno concludersi entro la scadenza della proroga dell'Accordo Quadro.

Articolo 16. Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

I corrispettivi dovuti da parte delle Amministrazioni aderenti ai Fornitori aggiudicatari, al netto delle perdite di rete, per la fornitura di energia elettrica oggetto dell'Accordo Quadro, saranno calcolati applicando ai consumi effettivi dei Punti di Prelievo, la somma, differenziata per lotto e per fascia oraria, fra:

- lo spread offerto dall'aggiudicatario sul lotto in esame, espresso in Euro/MWh con 3 cifre decimali e distinto per fascia F0, F1, F2 e F3;
- la media aritmetica mensile di fascia oraria del PUN Index GME, espressa in €/MWh con 2 cifre decimali.

Gli spread offerti saranno fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale (1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026), mentre il PUN Index GME medio mensile di ciascuna fascia oraria varierà mensilmente come pubblicato dal GME (formulazione a prezzo variabile).

I corrispettivi di fornitura relativi al "Lotto 1 - Altri usi in Alta e Media tensione" saranno applicati nella forma multioraria, cioè saranno distinti per fascia F1, F2 e F3 secondo quanto definito all'art. 2 lett. i) del presente Capitolato.

I corrispettivi di fornitura relativi ai Lotti 2 e 3 saranno applicati nella forma multioraria solo per quei punti di prelievo che, alla data dell'Ordinativo di fornitura, siano dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie di cui all'art. 2 lett. k) del presente Capitolato. Su tutti gli altri punti di prelievo (c.d. "monorari"), lo spread F0 offerto dall'aggiudicatario del lotto verrà sommato alla media aritmetica dei 3 PUN Index GME medi di fascia oraria del mese in questione.

I corrispettivi di fornitura così definiti sono da intendersi riferiti alla sola fornitura di energia elettrica, perdite di trasporto a coefficienti ARERA escluse; tale prezzo si riterrà **già inclusivo**:

- del trattamento corrispondente all'energia di importazione (con relativi oneri di *cross border trading*) e all'energia CIP6 (con relativi oneri d'asta);
- della copertura degli eventuali oneri sostenuti dal fornitore in merito alla normativa sull'Emission Trading, come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.; pertanto nessuna maggiorazione di corrispettivo od oneri aggiuntivi potranno essere addebitati

all'Amministrazione a seguito di eventuali oneri subiti dal Fornitore derivanti dal mercato di compravendita dei certificati di emissione di CO2;

- della copertura degli eventuali oneri sostenuti dal fornitore in merito alla normativa sugli obblighi di produzione minima da fonti rinnovabili.

Le Amministrazioni aderenti, all'atto dell'Ordinativo di fornitura, si impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di energia elettrica di cui all'art 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 "CIP6" e di capacità di interconnessione con l'estero che le Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura; questo, con riferimento alle sole assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. Il Soggetto aderente s'impegna altresì a cedere, senza onere aggiunto, al Fornitore, su richiesta di quest'ultimo ed in conformità alla normativa valida *pro tempore*, eventuali diritti su strumenti di copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto (CCC) che le Autorità competenti dovessero allocare ai clienti finali. Il detto rilascio avverrà a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei Punti di Prelievo dichiarati dalle Amministrazioni aderenti ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno.

Per i punti di prelievo su cui è stata attivata l'opzione verde il Fornitore fatturerà anche quest'ultima maggiorazione secondo il prezzo offerto nell'Offerta Economica relativo al lotto di riferimento.

Oltre ai suddetti corrispettivi di fornitura, sono totalmente a carico del Soggetto Aderente, che ne troverà esplicito riscontro in fattura:

- a. le perdite di rete, calcolate sulla base dei coefficienti convenzionali di perdita stabiliti dall'ARERA nel TIS (vedasi all'art. 2, lettera u) del presente Capitolato) e valorizzate al prezzo di fornitura;
- b. i corrispettivi relativi al dispacciamento per punti di prelievo, secondo quanto vigente sul mercato libero:
 - il corrispettivo di dispacciamento di cui alla Sezione 4 - 25 del TIDE aggiornato alla Del. 227/2025/R/eel dell'ARERA e s.m.i.;
 - il corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità determinato ai sensi dell'Articolo 14 della Deliberazione ARG/elt 98/11 e s.m.i.;
 - il corrispettivo per l'aggregazione delle misure di cui all'Articolo 15.2 del TIS nel caso di punti di prelievo non trattati su base quart'oraria;
 - il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'Articolo 25bis del TIS nel caso di clienti forniti sul libero mercato e aventi diritto alla salvaguardia;
 - il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele gradualità di cui all'Articolo 25ter del TIS nel caso di clienti forniti sul libero mercato e aventi diritto a STG;

Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere soggetti ad acconto, purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione utile, assumendo per essi un onere unitario (€/MWh) di acconto non superiore all'ultimo valore consuntivato da Terna;

- c. gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura secondo quanto stabilito dal TIT e dal TIME, gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo, componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM}) e le due ulteriori componenti perequative UC3 e UC6 vigenti sul solo mercato libero, come stabilite trimestralmente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente;
- d. le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

I corrispettivi contrattuali sopra indicati si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nel presente articolo.

Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'ARERA e s.m.i. per le utenze "altri usi" allacciate in alta e media tensione e per quelle di illuminazione pubblica, e dalla Del. ARG/com 202/09 della medesima ARERA e s.m.i. per le utenze "altri usi" allacciate in bassa tensione.

Non potrà essere emessa più di una fattura mensile ad utenza, in un unico ciclo di fatturazione per tutte le utenze. In ogni caso, eventuali conguagli saranno conteggiati esclusivamente nelle fatture mensili successive.

In caso di errori di fatturazione, gli stessi potranno essere corretti con emissione di fattura diversa da quella di competenza del mese.

Ogni fattura dovrà avere un proprio, univoco, identificativo.

In caso di fatture a credito, non potranno essere emesse in alcun modo fatture ad importo zero. In tale caso, infatti, dovrà risultare una fatturazione con importo negativo: il Soggetto aderente potrà quindi automaticamente stornare tale credito, in fase di pagamento, dall'importo complessivo delle fatture a debito dello stesso ciclo di fatturazione.

In ogni caso, nell'eventualità di fatture a credito, il fornitore non potrà compensare tale credito con eventuali debiti di fatture scadute senza previa autorizzazione da parte del Soggetto aderente.

Non potranno essere emesse fatture riportanti interessi di mora se le fatture precedenti non saranno effettivamente scadute.

Sulla base di quanto disposto nell'allegato A del TIS e nella Deliberazione 1° marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'ARERA e s.m.i., il Fornitore riceverà dal Distributore locale le misure periodiche per i punti trattati su base oraria entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le misure sono state registrate. Il Fornitore, pertanto, dovrà attendere tale termine per l'emissione delle fatture nelle quali dovrà riportare, per ciascun Punto di Prelievo, i dati reali trasmessi dal Distributore locale alla cui rete il Soggetto Aderente è collegato. Per quelle utenze (POD) dotate di contatore elettronico telegestito e per le utenze non dotate di contatore elettronico telegestito per le quali non dovesse disporre dei dati reali di consumo provenienti dal Distributore, o delle letture comunicate dal Soggetto aderente, il Fornitore potrà fatturare i consumi stimati sulla base del quantitativo previsto dal contratto ovvero utilizzando le misure storiche ottenute dal Distributore Locale, conguagliando i consumi nella fattura successiva o, in ogni caso, non oltre il terzo mese successivo, a meno di conguagli determinati da correzioni del Distributore Locale, variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'ARERA, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente. Per non incorrere nelle penali per mancata effettuazione dei

conguagli entro i termini, il Fornitore, tramite comunicazione scritta da trasmettere alle Amministrazioni Aderenti e al CET entro la data massima prevista per l'effettuazione del conguaglio stesso, dovrà fornire prova della mancata trasmissione dei dati di misura da parte del Distributore eventualmente anche a fronte dell'invio di solleciti scritti, che dovranno essere allegati a supporto.

Il Fornitore è obbligato ad emettere fattura nella forma indicata dalle singole Amministrazioni contraenti nell'Ordinativo di fornitura. Le Amministrazioni aderenti potranno indicare di ricevere:

- a. Per i Lotti 2 e 3, un'unica fattura mensile per ciascun aggregato di Punti di Prelievo definito dalle Amministrazioni, con dettaglio di fatturazione di ogni Punto di Prelievo;
- b. Per i Lotti 1, 2 e 3, fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo.

Per tutte le Amministrazioni Contraenti sarà necessario inviare la bolletta completa degli elementi di dettaglio e, nei casi previsti dalla normativa, dei nuovi elementi di scontrino secondo quanto previsto dalla Delibera 315/2024/R/com e dalla Delibera 12/2025/R/com e s.m.i. di ARERA.

In caso di emissione di fatture che non corrispondano, nella forma, a quanto richiesto dalle Amministrazioni contraenti, questi ultimi avranno facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento, di rifiutarle e di contestarle per iscritto via PEC, di non procedere alla liquidazione delle stesse e richiederne la riemissione nella forma indicata con una data di scadenza coerente con la nuova data di ricezione.

Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nello schema di Accordo Quadro, dovrà contenere l'indicazione dei singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, e per ciascuno di questi l'indicazione del dettaglio dei consumi, delle tariffe applicate e delle componenti che concorrono a determinare l'importo e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Aderente. Resta salva la facoltà per il Soggetto Aderente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura (es. centro di costo) per agevolare le attività di verifica e controllo.

Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 marzo 2027, a meno di conguagli determinati da correzioni del Distributore Locale, variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'ARERA, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente.

Articolo 17. Verifiche ispettive

Durante tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni contraenti, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, il CET potrà effettuare apposite verifiche ispettive.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Amministrazioni contraenti che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione aderente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

Il CET potrà effettuare uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi.

Articolo 18. Monitoraggio della fornitura

Il Fornitore s'impegna a fornire al CET i dati di dettaglio ai fini del monitoraggio dell'Accordo Quadro con riguardo agli Ordinativi processati e all'energia erogata.

Si precisa fin d'ora che i report richiesti non devono necessariamente corrispondere ad uno scarico di dati delle singole fatture, ma possono comportare un'ulteriore specifica attività di estrazione ed elaborazione di dati dai sistemi informativi che ne sono all'origine, al fine di renderli compatibili, anche dal punto di vista formale, con le richieste di CET. Il Fornitore dovrà eseguire tale attività senza ulteriori addebiti, rientrando la stessa nei servizi connessi ed accessori all'erogazione di energia elettrica. Tale servizio è pertanto prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura di energia e il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo della stessa offerto in sede di gara.

18.1 Monitoraggio dell'attivazione

I dati richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati.

Se non esistono dati reali del mese da inviare, il Fornitore dovrà comunicare via mail a CET tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo.

I dati dovranno essere inviati a CET tramite invio alla casella di posta elettronica.

I dati richiesti dovranno riportare, le seguenti informazioni:

- la ragione sociale, codice fiscale e partita IVA del Soggetto aderente all'Accordo Quadro;
- POD;
- indirizzo (via, numero civico, CAP, comune, provincia, codice ISTAT del comune) del POD;
- la data di attivazione effettiva della fornitura;

18.2 Monitoraggio della Fatturazione

Entro 7 giorni dall'invio delle fatture allo SDI, o dall'invio via PEC alle Amministrazioni diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, il fornitore dovrà trasmettere via PEC e/o via posta elettronica concordata, e/o mettere a disposizione tramite accesso dal proprio portale web all'Amministrazione aderente, e al CET, un flusso dati di fatturazione secondo le specifiche contenute nel file "Tracciato flusso dati fatturazione" allegato al bando di gara. In alternativa potrà essere fornito un flusso dati di fatturazione diverso dalle specifiche sopra descritte, purché sia funzionale alla ricostruzione, per ogni POD, della tariffa applicata su ogni fattura emessa, nonché alla ricostruzione dei consumi fatturati anche in caso di conguaglio e/o ricalcolo. In quest'ultimo caso, prima dell'inizio della fornitura, il fornitore si impegna a trasmettere al CET le specifiche del flusso e, dopo ogni ciclo di fatturazione, a dimostrare la corretta corrispondenza tra le fatture emesse e lo stesso.

Inoltre, il fornitore dovrà trasmettere al CET, via PEC e/o via posta elettronica concordata, e/o mettere a disposizione tramite accesso al proprio portale web, il flusso dati di fatturazione nel medesimo formato di cui sopra e in un unico file per gli interi volumi mensili fatturati, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione delle fatture.

Il Fornitore dovrà garantire il funzionamento del proprio portale web e la disponibilità di visionare/scaricare le fatture di cortesia (in pdf e/o altro formato compatibile) emesse nei confronti delle Amministrazioni contraenti per un periodo minimo di 5 anni dalla data di emissione delle stesse.

Infine, il fornitore dovrà trasmettere al CET su supporto informatico entro il 31 marzo 2027, per i punti di riconsegna dotati di misuratori abilitati a rilevare i consumi su base quartoraria o oraria (es: Misuratori 2G), i consumi quartorari o orari dell'intero periodo di fornitura comunicati dal Distributore Locale.

Per le attività di verifica ispettiva, controllo, gestione e monitoraggio dell'Accordo Quadro effettuate dal CET, il Fornitore è tenuto a versare al CET stesso un corrispettivo pari a 0,2 euro, più IVA, per ciascun MWh fatturato (0,2 €/MWh +IVA) con riferimento agli acquisti effettuati, tramite il presente Accordo Quadro, dalle Amministrazioni aderenti. I suddetti corrispettivi saranno fatturati da CET in due rate semestrali in base ai volumi fatturati dal fornitore e desunti dai report di cui al presente articolo.

Articolo 19. Garanzia Definitiva

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà prestare una garanzia definitiva in favore di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore costituita ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

Tale garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità ivi compreso quello relativo alla mancata stipula del contratto specifico o al rifiuto, nel caso in cui il contratto assuma la forma di Ordinato di Fornitura e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penalità. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti. La garanzia è prestata altresì per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati.

Le estensioni della garanzia dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Regione Toscana-Soggetto aggregatore. Qualora il Fornitore non provveda all'obbligo di reintegro come indicato, sarà assegnato un secondo termine, il cui mancato rispetto potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di attuativi.

La garanzia definitiva:

- potrà essere rilasciata con le modalità e dai soggetti previsti per il rilascio della garanzia provvisoria previste nel Disciplinare di gara.

- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Regione Toscana – Soggetto aggregatore.
- è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice e nello schema di Accordo Quadro;
- deve inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio salvo il caso in cui la garanzia, in formato elettronico firmata digitalmente, sia verificabile on-line sul sito internet istituzionale del Garante mediante inserimento del codice di controllo riportato nella Scheda tecnica;
- potrà essere ridotta in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito dal paragrafo garanzia provvisoria del Disciplinare di gara; l'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e Regione Toscana – Soggetto aggregatore potrà aggiudicare l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.

Regione Toscana – Soggetto aggregatore si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

Articolo 20. Penali applicabili al fornitore da parte delle Amministrazioni Aderenti

Il Fornitore è soggetto a penalità, a lui imputate da parte del Soggetto aderente, nei seguenti casi:

- Per il ritardo della decorrenza della fornitura alle condizioni previste dall'Accordo Quadro rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ai Clienti) od imputabili ai Clienti o a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, per ogni mese di ritardo è applicata una penale pari allo 5 per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo POD interessato, fino all'attivazione della fornitura. Per "ammontare stimato annuo del singolo POD" si intenderà l'importo ottenuto applicando il prezzo d'offerta Errore. Il segnalibro non è definito. P_{medio} , aumentato di 115 €/MWh (imposte incluse) a copertura delle perdite di rete e degli oneri passanti, al Quantitativo stimato dell'Ordinativo del POD. Nel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico del Soggetto Contraente l'applicazione della tariffa di salvaguardia o di Maggior Tutela, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior

onere dovuto dal Soggetto Aderente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere lo stesso Soggetto dell'importo maggiore da questa corrisposto.

- b) Per il ritardo nell'invio flusso dati di fatturazione mensile previsto all'art. 18.2 del Capitolato, per ogni giorno di ritardo e fino al ricevimento, è applicata una penale pari allo 0,16 per mille dell'ammontare stimato annuo dei POD afferenti al Soggetto Aderente. È da ritenersi "mancato invio" anche l'invio di flussi dati non conformi alle specifiche previste, parziali o incompleti. Per "ammontare stimato annuo dei POD afferenti al Soggetto" si intenderà l'importo ottenuto applicando il prezzo d'offerta ^{Errore. Il segnalibro non è definito.} P_{medio} , aumentato di 115 €/MWh (imposte incluse) a copertura delle perdite di rete e degli oneri passanti, al Quantitativo stimato dell'Ordinativo di Fornitura.
- c) Per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di una fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del Capitolato, ciascun Soggetto Aderente potrà applicare una penale del 5 per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo POD non conguagliato per ogni mese di ritardo successivo al terzo.
- d) Per la mancata fatturazione mensile di uno o più POD per più di due mesi consecutivi ciascun Soggetto Aderente potrà applicare una penale del 5 per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PDR non conguagliato per ogni mese di ritardo successivo al secondo.
- e) Per la mancata risposta ed evasione della pratica entro i 40 giorni naturali dalla richiesta di supporto, ciascun Soggetto Aderente potrà applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale del 5 per mille dell'ammontare delle fatture per le quali è stato chiesto supporto al Fornitore.
- f) Per l'assenza di canali di comunicazione preferenziali del cessionario chiesti dal Soggetto Aderente per la risoluzione di eventuali problematiche scaturenti dalla gestione della cessione del credito, ciascun Soggetto Aderente potrà applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale del 5 per mille dell'ammontare delle fatture oggetto della cessione del credito per le quali è stato chiesto supporto al Fornitore.

Il Soggetto Aderente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestare al Fornitore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della società di fornitura di presentare entro 15 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, il Soggetto Aderente provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al Disciplinare di Gara, che dovrà essere reintegrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il Soggetto Aderente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Fornitore, non procede con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Soggetto Aderente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Soggetto Aderente di richiedere il risarcimento del maggior danno.